



Sommario

TITOLARE EFFETTIVO: COMUNICAZIONE ENTRO L'11 DICEMBRE 2023	2
<i>INTRODUZIONE</i>	<i>2</i>
<i>SOGGETTI INTERESSATI</i>	<i>2</i>
<i>CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE</i>	<i>2</i>
<i>COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO</i>	<i>2</i>
<i>TERMINI PER IL PRIMO ADEMPIMENTO</i>	<i>3</i>
<i>MODALITA' DI COMUNICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>COSTI E ACCESSO AL REGISTRO</i>	<i>4</i>
<i>SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE</i>	<i>4</i>
<i>LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE</i>	<i>4</i>
<i>RAPPORTI CON DISCIPLINA ANTIRECICLAGGIO</i>	<i>4</i>





TITOLARE EFFETTIVO: COMUNICAZIONE ENTRO L'11 DICEMBRE 2023

Rif. normativi:

Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 29 settembre 2023

D.lgs. 55/2022

D.lgs. 231/2007

INTRODUZIONE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto del Mimit datato 29 settembre 2023 viene finalmente concretizzata l'operatività del sistema finalizzato alla comunicazione dei titolari effettivi nell'apposito Registro istituito presso le CCIAA, come disciplinata dal D.lgs. 55/2022.

Nel dettaglio con la presente Circolare informativa si intende evidenziare il **nuovo obbligo posto a carico esclusivo, come vedremo, in capo agli organi amministrativi (Amministratore Unico, Consiglio di amministrazione, Consiglio direttivo, etc.) dei soggetti interessati, non delegabile a terzi.**

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dalla comunicazione, secondo quanto definito dall'articolo 4, D.lgs. 55/2022 sono i seguenti:

- società di capitali;
- fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti;
- trust e gli istituti giuridici affini.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Diverse sono le informazioni oggetto di comunicazione in relazione alle diverse tipologie di soggetti sopra elencati. Vediamo di riportare in forma sintetica nel prospetto che segue.

Le informazioni da comunicare

Soggetto	Contenuto
Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi e cittadinanza dei "titolari effettivi"; - entità della loro partecipazione al capitale della società, ove applicabile (N.B.: in caso di impossibilità di individuare il titolare effettivo, è richiesto di specificare le modalità di controllo e i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione)
Enti riconosciuti	<ul style="list-style-type: none"> - codice fiscale; - dati identificativi; - denominazione; - sede legale; - sede amministrativa; - indirizzo di posta elettronica certificata;
Trust e affini	<ul style="list-style-type: none"> - codice fiscale; - denominazione; - dettagli dell'atto di costituzione.

COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO

Il "titolare effettivo" delle **imprese dotate di personalità giuridica** (S.p.A.; S.r.l.; S.c.r.l.; S.coop. r.l.; etc.) è la persona fisica o le persone fisiche a cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta della stessa impresa, in base a quanto disposto dall'articolo 20, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, così detto "decreto antiriciclaggio". In





base a tali norme viene stabilito innanzitutto che **è da considerare titolare effettivo, nel caso di una società di capitali, il soggetto che detiene:**

- la **titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale**, detenuta da una persona fisica;
- la **titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale**, posseduto per il **tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.

Nel caso della “persona giuridica privata” (Associazioni, Fondazioni, etc.), sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Sono titolari effettivi del trust il *settlor* (disponente), il *protector* (guardiano), il *beneficiario*, il *trustee* e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust, oppure che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.

ATTENZIONE 1: Qualora dall’esame dell’assetto proprietario non si riesca ad individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, viene disposto che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo ente in forza di uno dei presupposti di seguito indicati:

- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

ATTENZIONE 2: Se, infine, l’applicazione dei criteri di cui si è detto sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, viene stabilito che «il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica».

TERMINI PER IL PRIMO ADEMPIMENTO

Quanto al termine per effettuare la comunicazione finalizzata al popolamento iniziale del citato Registro, il sesto comma dell’articolo 3 ultimo periodo del D.lgs. 55/2022 stabilisce che le richiamate comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva devono essere eseguite entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.

Ricadendo tale termine di giorno festivo (venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata) seguito dai successivi giorni festivi sabato e domenica, **IL TERMINE ULTIMO ENTRO IL QUALE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE, PASSA A LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2023.**

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione deve avvenire attraverso una procedura telematica (applicativo DIRE) presso il nuovo Registro dei titolari effettivi istituito presso le CCIAA.

Di particolare rilievo il fatto che LA COMUNICAZIONE TELEMATICA POTRÀ AVVENIRE SOLO TRAMITE FIRMA DIGITALE DELL’AMMINISTRATORE DEL SOGGETTO INTERESSATO ALL’OBBLIGO e, pertanto, NON POTRÀ ESSERE DELEGATA AD UN PROFESSIONISTA INTERMEDIARIO, che potrà quindi offrirsi solo per prestare l’eventuale (e spesso necessaria) consulenza e/o fornire le necessarie informazioni alla compilazione delle comunicazioni medesime.

A titolo meramente informativo si evidenzia che per poter procedere alla comunicazione occorre aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale oltre ad essere dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).





COSTI E ACCESSO AL REGISTRO

La consultazione del Registro comporta un costo di segreteria pari a 30 euro.

I professionisti accreditati potranno accedere ai dati del Registro per supportare le loro valutazioni durante la verifica della clientela, ma solo per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2007.

SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro Imprese è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro per ciascun soggetto obbligato.

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a 1/3.

Le sanzioni possono coinvolgere anche l'organo di controllo del soggetto obbligato.

LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Andranno poi comunicate, con le modalità in precedenza descritte, anche le eventuali variazioni di dati e informazioni, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Così come andranno confermati a cadenza annuale dati e informazioni in precedenza comunicati: per le società di capitali la conferma dei dati potrà essere presentata contestualmente alla pratica di deposito del bilancio annuale.

RAPPORTI CON DISCIPLINA ANTIRECICLAGGIO

L'articolo 6, D.M. 55/2022 disciplina le relazioni esistenti tra il nuovo adempimento comunicativo e la disciplina antiriciclaggio.

In particolare, il comma 1 del citato articolo stabilisce che i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3, Decreto Antiriciclaggio (tra questi i commercialisti), previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro Imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19, Decreto Antiriciclaggio.

Al successivo comma 5 del medesimo articolo 6 viene altresì previsto che:

- i soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla CCIAA territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro Imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela prevista dalla disciplina antiriciclaggio;
- le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui al presente articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

